



AGENZIA DI  
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

# LINEE GUIDA

SERIE: SOGGETTI FINANZIARI

*Il contrasto dei programmi di  
proliferazione delle armi di distruzione di  
massa e il loro finanziamento*

N. 002

del 02 giugno 2020

**IL DIRETTORE**

**DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA**

VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l’Agenzia emana Istruzioni, Circolari e Linee Guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

**EMANA**

le seguenti Linee Guida Serie: Soggetti Finanziari n. 002 del 02/06/2020 in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

San Marino, 02 giugno 2020

Il Direttore  
Nicola Muccioli

## SOMMARIO

---

PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
ARTICOLO 1 – DESTINATARI .....	5
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....	5
<b>PARTE I</b>	
<b>I PRINCIPI GENERALI DEL CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE .....</b>	<b>5</b>
ARTICOLO 3 – LE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE .....	5
ARTICOLO 4 – PRINCIPI GENERALI DELLE STRATEGIE DI CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE .....	6
ARTICOLO 5 – LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE .....	6
ARTICOLO 6 – IL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO .....	7
ARTICOLO 7 – POLITICHE DI ACCETTAZIONE DELLA CLIENTELA E OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA.....	7
<b>PARTE II</b>	
<b>INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI POTENZIALMENTE RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE ED ESECUZIONE DI APPROFONDIMENTI</b>	<b>8</b>
ARTICOLO 8 – EVIDENZE INTERNAZIONALI RELATIVE AD OPERAZIONI COLLEGATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE .....	8
ARTICOLO 9 – L’ATTIVITÀ DI INDIVIDUAZIONE E DI APPROFONDIMENTO DI OPERAZIONI COMMERCIALI DI ESPORTAZIONE .....	9
ARTICOLO 10 – POSSIBILI INDICATORI DI FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE.....	11
ARTICOLO 11 – LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE .....	11
<b>ALLEGATO A</b>	
<b>SITUAZIONI CHE INDICANO POSSIBILI ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO DELLA PROLIFERAZIONE.....</b>	<b>13</b>
• ELEMENTI CHE POSSONO INDICARE FINANZIAMENTO DELLA PROLIFERAZIONE.....	13
• ULTERIORI POTENZIALI INDICATORI DI ATTIVITÀ DI EVASIONE DELLE SANZIONI MENZIONATE NEI RAPPORTI DI TERZE PARTI (ES. I RAPPORTI DEI PANEL OF EXPERTS DELLE NAZIONI UNITE, RICERCHE ACCADEMICHE) .....	13

# IL CONTRASTO DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA E DEL LORO FINANZIAMENTO

## Premessa e ambito di applicazione

1. Il contrasto dei programmi di proliferazione delle armi di distruzioni di massa (*Weapons of Mass Destruction* - WMD) è un tema che sta acquisendo sempre maggiore rilevanza nel dibattito riguardante la pace e la sicurezza a livello internazionale.
2. Al fine di poter prevenire e contrastare tale minaccia, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato numerose risoluzioni in materia, stabilendo, per gli Stati membri, specifiche misure riguardanti il disarmo, il controllo delle armi, la loro proliferazione e il relativo finanziamento.
3. Anche il GAFI/FATF, con la Raccomandazione 7, ha stabilito che i paesi applichino “sanzioni finanziarie mirate” (c.d. *Targeted Financial Sanctions, TFSs*) in conformità a quanto stabilito dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Queste impongono ai paesi di congelare, senza ritardo, i fondi o i beni riconducibili, direttamente o indirettamente, a individui, gruppi o entità inclusi nelle liste delle Nazioni Unite, ovvero di non mettere a loro disposizione servizi finanziari così come stabilito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite<sup>1</sup>.
4. Le Istituzioni di ogni paese sono quindi chiamate a fornire indirizzi precisi, sia a livello normativo che regolamentare, soprattutto al fine di poter supportare il processo di comprensione e di identificazione dei rischi a cui i singoli Paesi sono esposti, delle loro vulnerabilità ed il conseguente sviluppo di specifici presidi.
5. Con la pubblicazione intitolata “I programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e il loro finanziamento”<sup>2</sup>, nel gennaio 2019, l’Agenzia ha predisposto un primo documento ricognitivo, al fine di accrescere la conoscenza e la consapevolezza in materia dei soggetti designati, degli operatori e in generale del pubblico.
6. Attraverso queste Linee Guida, l’Agenzia intende fornire delle indicazioni operative ai soggetti designati, attraverso una sintesi degli elementi utili per individuare, analizzare e valutare il rischio collegato al finanziamento dei programmi di proliferazione, al fine di poter disporre di strumenti utili a gestirlo ed a mitigarlo.
7. Le presenti indicazioni possono essere parimenti utili per ridurre il possibile rischio di coinvolgimento, anche inconsapevole, dei soggetti designati in operazioni connesse a tali minacce. Infatti, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il suo finanziamento sono oggi dei misfatti nella Repubblica di San Marino e sono altresì considerate delle attività illegali dalle Nazioni Unite e dalla Unione Europea; pertanto i soggetti designati devono porre la massima attenzione non solo nell’attività di *screening*, ma anche nel rispettare il divieto di assistenza o supporto finanziario a soggetti implicati nei menzionati programmi di proliferazione, così come disciplinata dall’Istruzione AIF, Serie: Soggetti Finanziari, n. 007 del 22/11/2019.
8. L’impegno delle Istituzioni e del settore privato nel contrasto ai programmi di proliferazione deve essere costante, proattivo e in linea con la continua evoluzione che caratterizza il mondo dei

<sup>1</sup>Di seguito si riporta l’esatto contenuto della Raccomandazione 7 del GAFI/FATF:

“Countries should implement targeted financial sanctions to comply with United Nations Security Council resolutions relating to the prevention, suppression and disruption of proliferation of weapons of mass destruction and its financing. These resolutions require countries to freeze without delay the funds or other assets of, and to ensure that no funds and other assets are made available, directly or indirectly, to or for the benefit of, any person or entity designated by, or under the authority of, the United Nations Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations.”

<sup>2</sup> “[I programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e il loro finanziamento](#)”, AIF (2019) è disponibile sul sito internet dell’Agenzia.

programmi di proliferazione. Infatti questa minaccia è spesso caratterizzata dalla continua ricerca di nuove modalità operative illecite, finalizzate ad eludere le sanzioni finanziarie internazionali e le altre misure restrittive imposte dalla comunità internazionale, oppure ad eludere i controlli (doganali, commerciali, amministrativi e finanziari) adottati delle Autorità dei paesi, attraverso, ad esempio, l'abuso di schermi societari, di *legal arrangements* (quali ad esempio trust) e di fondazioni che soventemente, per tali fini, presentano strutture opache o particolarmente complesse, l'utilizzo di intermediari o di soggetti terzi (in alcuni casi anche inconsapevoli), la predisposizione di transazioni finanziarie articolate e di operazioni di pagamento difficilmente tracciabili.

9. In questa prospettiva, nel quadro generale della lotta ai programmi di proliferazione, risulta fondamentale partire da una valutazione della potenziale esposizione a tale rischio, sia a livello nazionale che di singoli soggetti designati, per comprendere la reale portata delle minacce e delle vulnerabilità.
10. Una volta definita l'esposizione al rischio, un altro aspetto rilevante nella prevenzione e nel contrasto della proliferazione e del suo finanziamento è la formazione continua di tutti i soggetti coinvolti in attività di controllo e vigilanza e una intensa e consolidata attività di collaborazione tra tutte le Istituzioni impegnate nel combattere tale fenomeno.
11. Anche la collaborazione tra soggetti pubblici e privati è un fattore strategico di contrasto ai programmi di proliferazione. I soggetti designati (soprattutto i soggetti finanziari) giocano un ruolo fondamentale nel contrastare, per quanto possibile ed in base alle informazioni disponibili, il finanziamento dei programmi di proliferazione, in particolare nell'impedire che il sistema finanziario, produttivo e commerciale, possa essere sfruttato per finalità illecite, pertanto è fondamentale che essi dispongano di adeguate conoscenze in materia. In generale, l'attività di controllo dovrà, inoltre, dispiegarsi ad ampio raggio, non limitandosi alla verifica dei soggetti presenti nelle Liste delle Nazioni Unite, ma allargandosi, in modo ampio e approfondito, anche alla più vasta e complessa rete di attori implicati nei programmi di proliferazione.
12. Le Linee Guida, per loro natura, non hanno carattere prescrittivo, pertanto, quanto qui di seguito indicato, rappresenta un mero suggerimento operativo. Esse possono costituire un ausilio nell'approcciare tale difficile materia e a supportare i soggetti designati nell'adozione della normativa interna, nel disegnare processi e procedure, nella formazione del personale e, quindi, nella gestione e mitigazione del rischio, avendo riguardo agli obblighi di legge sempre secondo un principio di proporzionalità, e secondo un approccio basato sull'effettiva esposizione al rischio del soggetto designato. Laddove invece vi sia un esplicito riferimento o richiamo a quanto indicato dal quadro normativo vigente, lo stesso va al contrario inteso come prescrittivo.

## Articolo 1 – Destinatari

1. Tutti i soggetti designati di cui all'articolo 18 (Soggetti finanziari), comma 1 lett. a), b), c), e f) della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

## Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti e delle successive Linee Guida aventi medesimi destinatari, valgono le definizioni di cui alla Legge n. 92/2008 ("LEGGE") e le definizioni contenute nelle Istruzioni o Circolari.
2. Solamente ai fini delle presenti Linee Guida, la definizione di RISCHIO, di cui alla Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 001 del 19/04/2018, art. 2, deve intendersi comprensivo anche del rischio dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e del loro finanziamento.
3. Nelle presenti Linee Guida, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO.

# PARTE I

## I PRINCIPI GENERALI DEL CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE

## Articolo 3 – Le caratteristiche del finanziamento dei programmi di proliferazione

1. Sebbene vi siano sovrapposizioni o collegamenti con altri crimini finanziari, Il finanziamento dei programmi di proliferazione ha caratteristiche uniche e peculiari, tra cui in particolare, il fatto di essere diretto da stati nazionali<sup>3</sup>.
2. Un aspetto saliente riguarda il fatto che i soggetti attivi nel campo dei programmi di proliferazione non sono solamente quelli ufficialmente individuati e "listati" dalle Nazioni Unite. Infatti, - in base alle risultanze delle Nazioni Unite<sup>4</sup> e dei casi rappresentati dal GAFI/FATF - le attività legate alla proliferazione riguardano anche una ampia rete di soggetti, diversi da quelli "listati", che coinvolgono società di comodo, agenti, mediatori (c.d. *broker*) e banche corrispondenti, talvolta anche inconsapevoli, e utilizzano - in alcuni casi - servizi finanziari complessi, schemi societari, trust o fondazioni con strutture opache o particolarmente complesse.
3. Alcune tipologie di tecniche di elusione delle sanzioni internazionali (incluse le sanzioni finanziarie mirate), relative al finanziamento della proliferazione, si possono trovare nelle relazioni presentate dal *Panel of Experts* delle Nazioni Unite (PoE)<sup>5</sup> ai pertinenti Comitati costituiti nell'ambito di specifiche risoluzioni delle Nazioni Unite.

---

<sup>3</sup> E. Dall, T. Keatinge and A. Berger, Guidance Paper - Countering Proliferation Finance: An Introductory Guide for Financial Institutions, Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), April 2017, p. 11 e p. 18.

<sup>4</sup> Con particolare riguardo ai reports del UNSC Panel of Experts sulla Corea del Nord ([https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/panel\\_experts/reports](https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/panel_experts/reports)).

<sup>5</sup> Con particolare riguardo ai reports del UNSC Panel of Experts sulla Corea del Nord, si rimanda al documento: ([https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/panel\\_experts/reports](https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/panel_experts/reports)).

## Articolo 4 – Principi generali delle strategie di contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione

1. Per una efficace strategia di contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione, i soggetti designati finanziari dovrebbero:
  - a) svolgere una formazione specifica sulla proliferazione e il suo finanziamento, promuovendo una maggiore cultura aziendale in materia;
  - b) avere una buona comprensione del rischio di finanziamento dei programmi di proliferazione a cui sono esposti nell'esercizio della loro attività: pertanto il processo di AUTOVALUTAZIONE dovrebbe includere anche l'approfondimento su tale rischio;
  - c) prescindere dal rischio di finanziamento dei programmi di proliferazione, istituire procedure di *screening* in relazione alle liste delle Nazioni Unite, con riferimento a clienti, titolari effettivi e DELEGATI, nonché a ordinanti e beneficiari di trasferimento fondi di cui alla Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 007 del 22/11/2019;
  - d) qualora il rischio di finanziamento dei programmi di proliferazione a cui il soggetto designato è esposto sia elevato, o il LIVELLO DI RISCHIO assegnato al cliente sia alto, o in presenza di clienti che presentano caratteristiche o operatività che potrebbero essere connesse con le attività di proliferazione, il soggetto designato dovrebbe dotarsi di adeguate procedure utili ad individuare, tramite l'utilizzo di c.d. "red flags", potenziali operazioni, prodotti, servizi, transazioni o clientela collegabile al finanziamento dei programmi di proliferazione e quindi svolgere specifici approfondimenti;
  - e) prevedere nel processo di AVC, tra i fattori di RISCHIO, anche elementi relativi al finanziamento dei programmi di proliferazione;
  - f) prevedere, nelle situazioni di elevato rischio di finanziamento dei programmi di proliferazione, specifiche misure rafforzate di monitoraggio sulle operazioni o sui rapporti interessati;
  - g) assicurarsi che, nei trasferimenti di fondi, siano presenti tutti i dati richiesti dalla normativa sammarinese in materia, con particolare riferimento alla Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 008 dell'08/05/2020, avendo cura di adottare le disposizioni di legge laddove tali operazioni siano prive delle informazioni necessarie;
  - h) segnalare all'Agenzia le situazioni sospette dopo aver svolto specifici approfondimenti.

## Articolo 5 – Le attività di formazione

1. Considerata la complessità del tema dei programmi di proliferazione e del loro finanziamento, si suggerisce ai soggetti designati di svolgere attività periodiche di formazione in materia per il proprio personale, in coerenza con la propria effettiva esposizione al RISCHIO.
2. I programmi di formazione dovrebbero fornire al personale le conoscenze e le capacità necessarie per i)  
comprendere la minaccia derivante dai programmi di proliferazione e dal loro finanziamento; ii)  
adempire al corretto svolgimento dell'attività di *screening* di cui alla Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 007 del 22/11/2019, anche con riferimento alla minaccia relativa ai programmi di proliferazione ed al loro finanziamento; iii)  
individuare le operazioni potenzialmente riguardanti il finanziamento dei programmi di proliferazione e quei soggetti che a tali programmi sono collegati al fine di esecuzione specifici approfondimenti, laddove necessario e iv)  
approfondire gli obblighi di LEGGE in particolare, gli obblighi di segnalazione in materia nonché quelli previsti dalla LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE.

## Articolo 6 – Il processo di autovalutazione del rischio

1. I soggetti designati dovrebbero avere una buona comprensione del rischio di finanziamento dei programmi di proliferazione a cui gli stessi sono esposti e del rischio di evasione degli obblighi di congelamento previsto dalla LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE. La valutazione dell'esposizione al rischio dovrebbe essere svolta secondo un principio di proporzionalità ovvero tenendo in considerazione la propria attività caratteristica, il proprio modello di business e la dimensione.
2. I soggetti designati possono utilizzare come riferimento le Linee Guida, Serie Soggetti Finanziari, n. 001 del 31/01/2019 sulla autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. Ai fini della valutazione del rischio, i soggetti designati possono, tra gli altri, prendere in considerazione i seguenti elementi:
  - a) individuare, se esistono, i collegamenti (o legami) tra il soggetto designato e i paesi a rischio di proliferazione<sup>6</sup>, come ad esempio, uffici di rappresentanza, filiali o altri soggetti che potrebbero fare da collegamento tra il soggetto designato e qualsiasi altra persona fisica o giuridica, residente o con sede in quei paesi, oppure i conti correnti di corrispondenza con controparti con sede in detti paesi;
  - b) individuare i clienti residenti o di nazionalità di tali paesi, il numero di rapporti d'affari collegati a dette persone, le operazioni eseguite verso tali Paesi da questi clienti (ad esempio, i trasferimenti di fondi in entrata ed in uscita, le operazioni di credito collegate a tali paesi) definendo la tipologia, l'ammontare e la frequenza;
  - c) individuare i clienti residenti o aventi sede in altri Paesi, che tuttavia operano con i paesi a rischio di proliferazione, raccogliendo le informazioni di cui alla lettera precedente.
4. Così come indicato nelle summenzionate Linee Guida, le risultanze emerse a seguito dell'autovalutazione sono utili al fine di svolgere diverse attività, tra le quali, in questo contesto, preme evidenziare le seguenti:
  - a) individuare le situazioni che presentano rischi bassi o elevati per le quali è prevista l'adozione di misure semplificate o rafforzate di adeguata verifica, utili per la profilatura della clientela, così come disciplinato dall'art. 25 della LEGGE ed esplicitato nella Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 002 del 19/04/2018;
  - b) dotarsi di un adeguato sistema dei controlli interni, elemento fondamentale dell'organizzazione aziendale, con la finalità di assicurare che l'attività sia in linea con le strategie e le politiche adottate, sia conforme alle norme e sia improntata ad una sana e prudente gestione, nonché ad un efficace presidio dei rischi riscontrati.

## Articolo 7 – Politiche di accettazione della clientela e obblighi di adeguata verifica

1. Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, è buona prassi che i soggetti designati si dotino di politiche e procedure di accettazione della stessa, che possano governare i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori nelle modalità di approccio con la clientela.
2. Riprendendo quanto indicato nel documento del 2017 del Comitato di Basilea<sup>7</sup>, le politiche e le procedure per l'accettazione della clientela devono essere chiare ed utili ad individuare le tipologie di clientela che potenzialmente potrebbero comportare un rischio più elevato per il soggetto designato.
3. Considerata la dimensione internazionale della minaccia dei programmi di proliferazione e del relativo finanziamento, è possibile che i clienti dei soggetti designati possano essere, anche inconsapevolmente, coinvolti in programmi di proliferazione o nel loro finanziamento.

<sup>6</sup> Alla data di emanazione delle presenti Linee Guida, tali paesi risultano essere Corea del Nord e Iran.

<sup>7</sup> Basel Committee on Banking Supervision Guidelines "Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism", June 2017



4. Pertanto, i soggetti designati devono dotarsi di politiche di accettazione della clientela e di procedure in merito agli obblighi di AVC che siano calibrate con i risultati del processo di AUTOVALUTAZIONE dei rischi ed in generale della valutazione nazionale dei rischi.
5. I soggetti designati devono, altresì, dotarsi di politiche di accettazione della clientela che includano anche le procedure di *screening* delle liste delle Nazioni Unite e della lista nazionale, non solo all’apertura del rapporto d’affari, ma anche durante il corso del rapporto d’affari, così come previsto dall’Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 007 del 22/11/2019.
6. Si ricorda, che qualora i soggetti designati non siano in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela indicati all’articolo 22 della LEGGE, essi devono astenersi dall’istituire rapporti d’affari, iniziare rapporti commerciali o effettuare transazioni con tale clientela, così come previsto dall’articolo 24 della LEGGE.

## PARTE II

### INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI POTENZIALMENTE RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE ED ESECUZIONE DI APPROFONDIMENTI

#### Articolo 8 – Evidenze internazionali relative ad operazioni collegate al finanziamento dei programmi di proliferazione

1. In base alle indicazioni del GAFI/FATF<sup>8</sup>, i soggetti designati, quando approfondiscono la propria esposizione al rischio collegato ai programmi di proliferazioni, con particolare riferimento alla Corea del Nord ed all’Iran, dovrebbe prendere in considerazione le seguenti circostanze:
  - a) i clienti e le transazioni “associati” alla Corea del Nord e all’Iran;
  - b) gli strumenti finanziari che potrebbero essere utilizzati per finanziare operazioni di fatto vietate, come determinati prodotti e servizi di finanziamento commerciale<sup>9</sup>;
  - c) i clienti coinvolti con e/o transazioni relative a prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie vietati dalle risoluzioni delle Nazioni Unite<sup>10</sup>;
  - d) le operazioni richieste o eseguite, avendo riguardo alla coerenza dei beni fatturati con le operazioni finanziarie, le incongruenze o discrepanze nella documentazione commerciale, rispetto al valore di mercato reale o alla natura stessa dei beni.
2. Per quanto riguarda gli specifici fattori rilevanti per il regime di sanzioni imposto alla Corea del Nord, secondo gli Organismi internazionali, i soggetti designati dovrebbero prestare attenzione al seguente elenco, non esaustivo, di fattori:
  - a) l’apertura di conti bancari a membri del personale diplomatico della Corea del Nord - che possono disporre di un solo ed unico conto secondo le pertinenti risoluzioni ONU (compresi i conti bancari detenuti, in modo congiunto dai diplomatici con i familiari)<sup>11</sup>;

<sup>8</sup> FATF (2018), Guidance on Counter Proliferation Financing – The implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolution to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, FATF, Paris, pp. 13-14, <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-counter-proliferation-financing.html>.

<sup>9</sup> Ad esempio servizi o prodotti assicurativi o finanziari.

<sup>10</sup> Per la Corea del Nord si rimanda a: <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/prohibited-items>. Per l’Iran si rimanda all’Annex B della UNSCR 2231 (2015): [https://www.undocs.org/S/RES/2231\(2015\)](https://www.undocs.org/S/RES/2231(2015))

<sup>11</sup> “Opening of banking accounts by DPRK diplomatic personnel, who have been limited to one account each under relevant UNSCRs (including number of bank accounts being held, holding of joint accounts with their family members)”.

- b) le operazioni quali: compensazione di fondi, concessione di crediti all'esportazione o garanzie a persone o entità associate a transazioni commerciali relative alla Corea del Nord;
  - c) la fornitura di servizi di assicurazione o di riassicurazione alle navi di proprietà, controllate o gestite, anche attraverso mezzi illeciti, dalla Corea del Nord o da enti di classificazione navale per i quali vi siano ragionevoli motivi per ritenere che essi siano stati coinvolti in attività o nel trasporto di oggetti, vietati dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relative alla Corea del Nord, a meno che il Comitato del Consiglio di Sicurezza 1718 (2006) non abbia deciso diversamente;
  - d) la fornitura, vendita o trasferimento, diretto o indiretto, verso la Corea del Nord, di navi nuove o usate o fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione a navi di proprietà, controllate o gestite, anche illegalmente, dalla Corea del Nord, salvo nei casi in cui siano approvati anticipatamente dal Comitato 1718 (2006) del Consiglio di Sicurezza;
  - e) la fornitura di servizi di leasing, noleggio o di equipaggiamento alla Corea del Nord senza eccezioni, a meno che il Comitato 1718 (2006) del Consiglio di Sicurezza non abbia già espresso la sua approvazione a riguardo;
  - f) l'utilizzo di beni immobili che la Corea del Nord possiede o affitta nel proprio territorio per scopi diversi dalle attività diplomatiche o consolari.
3. Infine, sempre per quanto riguarda in particolare la Corea del Nord, i rapporti redatti dal Panel of Experts delle Nazioni Unite<sup>12</sup> evidenziano come gli intermediari finanziari dovrebbero porre attenzione alla loro operatività, soprattutto in presenza di alcuni schemi operativi o aree geografiche:
- a) Considerando il profilo di RISCHIO individuale di ogni singolo cliente con cui intrattengono rapporti finanziari, soprattutto se collegati a paesi a rischio proliferazione<sup>13</sup>.  
Ad esempio, quando si tratta di determinare l'esposizione al rischio di finanziamento dei programmi di proliferazione, gli intermediari finanziari dovrebbero chiarire la loro politica sul mantenimento delle relazioni con banche straniere, aziende o individui che continuano a intrattenere legami commerciali con la Corea del Nord. In particolare, le banche in detti paesi dovrebbero essere oggetto di una considerazione maggiore, con riferimento al volume di attività dirette e indirette con la Corea del Nord. Al riguardo, si evidenzia come gli intermediari della Corea del Nord, nell'ambito della operatività con le loro reti all'estero, tendono a combinare attività illecite di approvvigionamento con attività commerciali legali, rendendo così difficile distinguerle singolarmente;
  - b) Valutando l'esposizione della propria operatività in giurisdizioni dove è risaputo vi siano attive persone coinvolte nei programmi di proliferazione<sup>14</sup>.  
Gli intermediari finanziari dovrebbero fare attenzione alle relazioni con specifiche giurisdizioni nelle quali operano reti, soggetti o entità che facilitano i programmi di proliferazione, quali ad esempio, le giurisdizioni nelle quali la Corea del Nord mantiene grandi reti aziendali e le aree confinanti, potenzialmente a RISCHIO più elevato.

## Articolo 9 – L'attività di individuazione e di approfondimento di operazioni commerciali di esportazione

1. Qualora il soggetto designato valuti che l'esposizione al rischio riferita al finanziamento dei programmi di proliferazione sia elevata, o il LIVELLO DI RISCHIO assegnato al cliente sia alto, o in presenza di clienti che presentano caratteristiche o operatività che potrebbero essere connesse con le attività di

<sup>12</sup> Annual Reports by the United Nations Panel of Experts established pursuant to resolution 1874 (North Korea). [https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/panel\\_experts/reports](https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/panel_experts/reports).

<sup>13</sup> E. Dall, T. Keatinge and A. Berger, Guidance Paper - Countering Proliferation Finance: An Introductory Guide for Financial Institutions, Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), April 2017, p. 20.

<sup>14</sup> Ibidem.

proliferazione, è necessario che questi si doti di procedure utili ad individuare operazioni riguardanti il finanziamento dei programmi di proliferazione e che svolga specifici approfondimenti sulle stesse.

2. A tal fine il soggetto designato dovrebbe definire, nelle procedure interne, “*red flags*” utili a individuare potenziali operazioni, prodotti, servizi, transazioni o clientela collegabile al finanziamento dei programmi di proliferazione.
3. L’attività di individuazione e quindi di approfondimento dovrebbe riguardare sia le operazioni tentate che quelle eseguite, che presentano schemi operativi difforni dalla prassi corrente attinenti a:
  - a) esportazione o commercio di beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa, specie se per un valore incoerente rispetto ai prezzi di mercato;
  - b) elementi oggettivi delle transazioni commerciali (ad esempio, il valore dichiarato della spedizione, i soggetti coinvolti, i beni e le aree geografiche interessate, nonché le modalità di trasporto delle merci);
  - c) pagamenti disposti da soggetti non risultanti nelle lettere di credito o da altra documentazione relativa alla transazione commerciale sottostante;
  - d) acquisto di società produttrici di beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa da parte di soggetti riconducibili ad aree geografiche a rischio di proliferazione, soprattutto se incoerenti con l’attività economica svolta.
4. Poiché questa attività di individuazione è particolarmente complessa, nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, relativamente ad attività di esportazione merci, sarebbe auspicabile che il soggetto designato svolgesse i seguenti approfondimenti, verificando che il cliente disponga di:
  - a) regolare licenza di importazione/esportazione, in corso di validità, in cui le tipologie di merci indicate corrispondano ai beni effettivamente importati/esportati o, nel caso in cui non disponga di una licenza, che sia almeno in grado di dimostrare che i prodotti esportati non richiedano una licenza;
  - b) coperture assicurative;
  - c) fatture;
  - d) documenti di trasporto o altra documentazione di spedizione che possa consentire di identificare o verificare:
    - la descrizione dei beni;
    - il prezzo, i dazi doganali o altre imposte applicabili ai beni;
    - il paese esportatore;
    - la destinazione finale delle merci;
    - l’eventuale riesportazione o trasferimento dei beni;
    - le informazioni sullo scopo del trasferimento e del pagamento;
    - l’origine dei fondi utilizzati per il trasferimento o il pagamento;
    - la titolarità effettiva della controparte.
5. Sulle operazioni approfondite (ed i relativi clienti), i soggetti designati, al fine di poter effettuare le opportune valutazioni (ad esempio, estinguere il rapporto, segnalare operazioni sospette), dovrebbero acquisire informazioni aggiuntive<sup>15</sup>, tra le quali:
  - scopo della operazione o del pagamento;
  - dettagli relativi alla natura, uso finale o utilizzatore finale della merce;
  - controparti coinvolte nella operazione;
  - origine dei fondi;
  - titolare effettivo della controparte;
  - informazioni sui controlli effettuati sulla esportazione, quali ad esempio copie dei controlli sulle esportazione o altre autorizzazioni rilasciate dalle autorità nazionali di controllo in materia di esportazioni e documentazione sull’utilizzatore finale;
  - nel caso in cui i soggetti designati gestiscano bonifici in entrata, tutte le informazioni richieste dalla Istruzione AIF, Serie: Soggetti Finanziari, n. 008 dell’08/05/2020.

<sup>15</sup> FATF (2018), Guidance on Counter Proliferation Financing – The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, FATF, Paris, p.19.

6. Qualora un cliente svolga un'attività di esportazione di beni *dual-use*<sup>16</sup> significativa, lo stesso potrebbe essere già consapevole dei rischi collegati ai programmi di proliferazione e al loro finanziamento e disporre quindi di sistemi e procedure di *compliance* relativamente agli obblighi di controllo delle esportazioni ed essere così in grado di fornire copia dei controlli eseguiti sulle licenze di esportazione ai soggetti designati.
7. Si segnala che il Gruppo Wolfsberg ha prodotto un interessante documento - assieme a International Chamber of Commerce (ICC) and The Bankers Association for Finance and Trade (BAFT) - sui "*Trade Finance Principles*", che definisce gli standard per il controllo sui rischi relativi ai crimini finanziari nell'attività di *trade finance*<sup>17</sup>. Questo documento, emanato nel 2017, sostituisce e aggiorna quello uscito nel 2011 e illustra i principi di base applicabili per contrastare la criminalità finanziaria nell'ambito del commercio, in linea con gli standard internazionali.

## Articolo 10 – Possibili indicatori di finanziamento dei programmi di proliferazione

1. Le operazioni potenzialmente sospette sono spesso caratterizzate da schemi insoliti, difforni dalla prassi corrente, sono condotte, a volte, in assenza di ragionevoli motivi e non sono adeguatamente documentate.
2. Al fine di individuare operazioni sospette riguardanti i programmi di proliferazione, il GAFI ha predisposto degli indicatori (c.d. "*red flags*") nel 2008, aggiornati poi nel 2018,<sup>18</sup> alcuni dei quali sono riportati nell'**Allegato A** delle presenti Linee Guida<sup>19</sup>.
3. Gli stessi possono essere utilizzati anche come ulteriore fonte informativa utile al processo di AUTOVALUTAZIONE, all'approccio basato sul RISCHIO per gli obblighi di AVC, nonché anche come strumento utile ad individuare le operazioni da approfondire, come descritto nell'articolo precedente.

## Articolo 11 – La segnalazione di operazioni sospette

1. Nei casi in cui i soggetti designati individuino operazioni, transazioni, prodotti, servizi finanziari sospetti oppure clienti che potrebbero presumibilmente essere collegati ai programmi di proliferazione o al loro finanziamento, oppure situazioni che possano essere ad elevato RISCHIO in tale contesto, conducono attività di approfondimento, volte in particolare a verificare la completezza e la correttezza delle informazioni in loro possesso, provvedendo ad acquisire ulteriori elementi, se possibile, attraverso le fonti disponibili.
2. Qualora i soggetti designati, a seguito o nel corso degli approfondimenti di cui al comma precedente, ritengano che vi siano effettivi elementi di sospetto di attività illecita, riconducibile ai misfatti di cui

<sup>16</sup> I prodotti *dual-use*, ovvero a duplice uso, sono beni e tecnologie normalmente usati per scopi civili o comunque pacifici, ma che presentano possibilità di applicazione anche per fini militari e/o aggressivi (es. nella progettazione, sviluppo, produzione o uso di armi chimiche, biologiche, nucleari, di distruzione di massa o destinate a scopi terroristici); si differenziano dai materiali d'armamento in quanto non sono appositamente progettati per uso militare. Per l'elenco, si rimanda al Regolamento 428/2009 UE e ai relativi aggiornamenti: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:338:FULL&from=EN>.

<sup>17</sup> <http://www.baft.org/docs/default-source/policy-department-documents/final-clean-trade-finance-principles-final.pdf?sfvrsn=2>.

<sup>18</sup> FATF (2018), Guidance on Counter Proliferation Financing – The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, FATF, Paris.

<sup>19</sup> Quanto prima possibile, l'Agenzia provvederà ad aggiornare tramite propria regolamentazione, gli indici e schemi di anomalia vigenti.

all'Art.337 quater ed art. Art.337 quinquies del codice penale, devono segnalarlo all'AIF ai sensi dell'articolo 36 della Legge.

**Art. 36**

***(Obblighi di segnalazione)***

1. I soggetti designati devono inviare tempestivamente una segnalazione all'Agenzia quando sanno, hanno fondato motivo di sospettare o sospettino che, indipendentemente dalla loro entità, i beni e i fondi oggetto di operazione, rapporto d'affari o prestazione professionale, possano essere collegati al riciclaggio, provenire da un reato o essere impiegati per commetterli ovvero possano essere collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo. Il sospetto si desume dalla natura, dalle caratteristiche, dall'entità delle operazioni, del rapporto d'affari o della prestazione professionale anche in relazione alla capacità economica e all'attività svolta dal soggetto a cui sono riferite, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta.
2. I soggetti designati, quando sanno o hanno fondato motivo di sospettare che i beni o fondi siano collegati al riciclaggio, siano proventi di reato o possano essere impiegati per commetterli o siano collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo, devono astenersi dall'eseguire operazioni che hanno ad oggetto i predetti beni o fondi, devono adempiere a quanto previsto al comma 1 e rispettare le eventuali specifiche prescrizioni impartite dall'Agenzia.
3. L'astensione di cui al comma 2 non comporta responsabilità civile e contrattuale nei confronti di clienti o terzi soggetti. Qualora l'astensione non sia possibile in quanto l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata, oppure tale astensione possa ostacolare il perseguimento o l'individuazione dei beneficiari dell'operazione, i soggetti designati informano l'Agenzia immediatamente dopo l'esecuzione, adottando ogni cautela necessaria per individuare la destinazione dei beni o fondi oggetto dell'operazione.
4. Se la segnalazione avviene in forma verbale, il soggetto designato trasmette senza ritardo all'Agenzia una segnalazione scritta fornendo tutti i dati, le informazioni e i documenti utili a supportare quanto segnalato e necessari per eseguire l'analisi finanziaria.
- 4 bis. Gli obblighi di segnalazione si applicano anche alle operazioni tentate o solo prospettate comprese le prestazioni professionali richieste seppur non eseguite.
- 4 ter. L'Agenzia emana e aggiorna periodicamente indici di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni, dei soggetti, dei beni o fondi oggetto di segnalazione ai sensi del comma 1.

L'introduzione di questi nuovi reati è prevista dagli artt. 32 e 33 della LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE, di seguito riportati:

**Art. 32**

***(Reato di proliferazione delle armi di distruzione di massa)***

1. Dopo l'articolo 337 ter del codice penale, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 337 quater

(Proliferazione delle armi di distruzione di massa)

1. Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, promuove, organizza, dirige o compie atti quali la manifattura, l'acquisizione, il possesso, lo sviluppo, l'esportazione, il transito, l'intermediazione, il trasporto, il trasferimento, lo stoccaggio o l'utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche, dei loro mezzi di conduzione e relativi materiali, inclusi tecnologie e beni a duplice uso utilizzati per scopi non legittimi, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.”.

**Art. 33**

***(Reato di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa)***

1. Dopo l'articolo 337 quater del codice penale, introdotto dall'articolo 32 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 337 quinquies

(Finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa)

1. Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, riceve, raccoglie, detiene, cede, trasferisce, occulta o rende disponibili fondi o presta servizi finanziari, servizi connessi, assistenza anche finanziaria, consulenza o formazione destinati, in tutto o in parte, a compiere uno o più atti di proliferazione delle armi di distruzione di massa, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.”.

## ALLEGATO A

### SITUAZIONI CHE INDICANO POSSIBILI ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO DELLA PROLIFERAZIONE

▪ **Elementi che possono indicare finanziamento della proliferazione<sup>20</sup>**

- a) La transazione riguarda persone o entità che risiedono in paesi a rischio di finanziamento dei programmi di proliferazione.
- b) Il cliente o la controparte bancaria, o il suo indirizzo, è lo stesso o risulta simile ad uno di quelli indicati sulle liste delle Nazioni Unite, per il quale esiste un provvedimento di diniego di esportazione, o ha commesso precedenti violazioni dei controlli in materia di export.
- c) Le informazioni sull'utilizzatore finale non combaciano con il profilo commerciale dello stesso.
- d) Una ditta di spedizioni è indicata come destinazione finale delle merci.
- e) L'ordine di merci o beni viene effettuato da una azienda o da individui di un paese straniero diverso dal paese o dall'utilizzatore finale dichiarato.
- f) La transazione riguarda la spedizione di beni o merci incompatibili con il livello tecnico del paese nel quale sono stati spediti (es.: apparecchiature per la produzione di semiconduttori spedite in un paese che non ha una industria elettronica).
- g) Il percorso di spedizione (se disponibile) e/o rotta della transazione finanziaria risultano tortuosi.
- h) La transazione implica una spedizione di merci incoerente con i normali schemi geografici di commercio (es.: il paese coinvolto esporta/importa normalmente i beni oggetto della transazione).
- i) Sulla base della documentazione ottenuta, nella transazione, il valore dichiarato della spedizione risulta sottostimato rispetto al costo di spedizione.
- j) Incoerenze nelle informazioni contenute nei documenti commerciali e nei flussi finanziari, riguardanti nomi, società, indirizzi, destinazione finale
- k) Schema di attività di bonifico che mostra modelli insoliti o non ha uno scopo apparente.

▪ **Ulteriori potenziali indicatori di attività di evasione delle sanzioni menzionate nei rapporti di terze parti (es. i rapporti dei Panel of Experts delle Nazioni Unite, ricerche accademiche)<sup>21</sup>**

- a) La transazione coinvolge i beni controllati ai sensi dei regimi di controllo delle esportazioni di armi di distruzione di massa o dei regimi di controllo nazionali.
- b) La transazione coinvolge una persona connessa con un paese a rischio di finanziamento dei programmi di proliferazione (ad esempio con doppia nazionalità), e/o che si occupa di attrezzature complesse per le quali manca di preparazione tecnica.
- c) La transazione coinvolge una piccola società commerciale, di brokeraggio o intermediazione, che spesso svolge attività commerciali incoerenti con la propria normale operatività.
- d) Le transazioni tra le aziende vengono effettuate sulla base di un "ledger agreement" che ovvia alla necessità di effettuare transazioni finanziarie internazionali.
- e) Vi è la prova che dei documenti o altre dichiarazioni (ad esempio relative a spedizione, dogana o pagamento) sono falsi o fraudolenti.
- f) Uso di conti personali per l'acquisto di articoli industriali.

<sup>20</sup> Traduzione non ufficiale effettuata da AIF.

<sup>21</sup> Traduzione non ufficiale effettuata da AIF.